

Deliberazione n. . _____

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere neretto

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
REGOLAMENTO N. 344 DELLE ENTRATE DERIVANTI DA CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DEL COMUNE DI TORINO	
<p>Articolo 4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento</p> <p>1. L'organo esecutivo preposto ex lege individua i criteri da applicare per la concessione di eventuali rateizzazioni delle somme dovute, anche su più annualità, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal locatario/concessionario secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano; pertanto, a seguito di richiesta del contraente/occupante l'immobile, il soggetto preposto alla riscossione provvederà ad applicare detti criteri concedendo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e negli altri casi in cui ricorrano i presupposti, apposito piano rateale. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese. Delle rateizzazioni concesse dovranno essere fornite periodicamente adeguate rendicontazioni.</p>	<p>Articolo 4 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento</p> <p>1. L'organo esecutivo preposto ex lege individua i criteri da applicare per la concessione di eventuali rateizzazioni delle somme dovute, anche su più annualità, secondo un piano rateale firmato per accettazione dal locatario/concessionario secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano; pertanto, a seguito di richiesta del contraente/occupante l'immobile, il soggetto preposto alla riscossione provvederà ad applicare detti criteri concedendo, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria e negli altri casi in cui ricorrano i presupposti, apposito piano rateale. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, oltre al rimborso delle spese. Delle rateizzazioni concesse dovranno essere fornite periodicamente adeguate rendicontazioni.</p>

2. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

2. L'ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateizzazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

2 bis. La rateazione può essere ordinaria o breve o straordinaria. Per accedere alla rateazione ordinaria le persone fisiche, i titolari di ditta individuale e le società semplici in situazione di obiettiva difficoltà economica dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando idonea documentazione che attesti il valore dell'indicatore della propria situazione economica (ISEE) che non dovrà essere superiore a Euro 26.000,00. Per le società semplici si intende il valore dell'indicatore della situazione economica dei soci, per le ditte individuali quello del soggetto titolare della ditta.

Per accedere alla rateazione ordinaria le società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici e le società di persone dovranno corredare la propria istanza di accesso alla rateazione presentando adeguata documentazione della propria situazione di obiettiva difficoltà economica, attestata da un professionista iscritto all'albo (esempio: ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti, eccetera) sulla base dei seguenti parametri:

a) indice di liquidità così determinato: $\text{importo liquidità corrente} + \text{importo liquidità differita} / \text{passivo corrente}$. Esso deve essere inferiore a 1;

b) indice alfa: $\text{importo del debito complessivo comprensivo degli interessi e delle spese dovute} / \text{totale valore ricavi e proventi} \times 100$. Esso deve essere superiore a 10.

<p>3. La rateizzazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;</i>- <i>quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;</i>- <i>se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro</i>	<p>Per accedere alla rateizzazione di debiti di importo superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita una garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.</p> <p>La durata massima del piano rateale breve non può essere superiore alle 12 rate mensili.</p> <p>Per accedere al piano rateale breve è necessario produrre un'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere, entro i termini, al pagamento delle somme dovute.</p> <p>Le disposizioni appena declinate consentiranno l'accesso alla rateazione anche nelle ipotesi di fermo amministrativo del veicolo, consentendone la revoca con il pagamento delle prime tre rate.</p> <p>3. La rateazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none">- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 100,00;- sugli atti per i quali è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare;- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni o decaduto da precedenti piani rateali, a meno che, e per una volta soltanto, il richiedente sottoscriva un piano di rateazione straordinario
---	---

300,00.

4. *La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 4.000,00 ed in cinque anni, se superiore.*

5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

su tutte le posizioni con termini di pagamento scaduti, anche relative ad altre entrate, e provveda al versamento delle prime due rate.

In caso di rateazione straordinaria non sarà necessario presentare alcuna documentazione che attesti la propria situazione economica.

In tutti i casi di rateazione Il richiedente dovrà fornire gli estremi del proprio conto corrente per la domiciliazione bancaria o postale dei propri pagamenti.

4. In applicazione dell'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 14 febbraio 2022, la durata massima dei piani di rateazione non può essere superiore a 36 rate mensili per le annualità 2022-2023 e non potrà essere superiore a 24 rate mensili a partire dal 1° gennaio 2024.

Sono fatti salvi i piani rateali già concessi e sottoscritti dalle parti e quelli con iter di approvazione già avviato alla data di esecutività della Deliberazione che approva l'attuale modifica del presente Regolamento.

5. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

6. *Il locatario/concessionario decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo o ingiunzione, maggiorato di spese di riscossione, al verificarsi del mancato pagamento di 3 rate mensili consecutive, o comunque di rate corrispondenti ad un periodo massimo di 6 mesi ed in assenza della ridefinizione e sottoscrizione di un nuovo piano di rateizzazione (la cui durata rientri nei limiti di cui al precedente comma 4), il tutto senza che siano trascorsi più di 6 mesi dalla data prevista per il primo pagamento non effettuato. Qualora il mancato pagamento venisse reiterato, non sarà comunque concessa una ridefinizione del nuovo piano di rientro.*

6. Nel caso di mancato pagamento di tre rate alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili tramite ruolo, ingiunzione o accertamento esecutivo, maggiorato di spese di riscossione.